

Statuto della Fondazione " Istituto per l' Interscambio Scientifico "

TESTO ATTUALE

Titolo – I

Denominazione - Sede - Scopo – Durata

Art. 1

Su iniziativa della Regione Piemonte, della Provincia di Torino, del Comune di Torino, della Cassa di Risparmio di Torino è costituita una Fondazione con la denominazione "ISTITUTO PER L'INTERSCAMBIO SCIENTIFICO" abbreviabile "I.S.I".

Art. 2

La Fondazione ha sede legale ~~in Torino, Villa Gualino, Viale Settimio Severo, 65.~~

Art.3

La Fondazione non ha fini di lucro ed opera nell'ambito territoriale della Regione Piemonte, ~~alla quale chiederà di essere legalmente riconosciuta.~~

La Fondazione promuove e realizza iniziative per lo sviluppo ~~di occasioni di scambio e di diffusione della conoscenza nei settori trainanti della cultura presenti, ad adeguati livelli, nella Regione, —~~assicurando le modalità interdisciplinari.

Per il perseguimento delle proprie finalità la Fondazione coordina la propria attività con quella degli Atenei, degli Istituti e delle Associazioni culturali operanti in Piemonte e degli enti locali, nonché con le iniziative di altri soggetti pubblici e privati.

La Fondazione opererà nei modi e con gli strumenti che saranno di volta in volta ritenuti idonei al conseguimento delle finalità istituzionali, ivi compresa la partecipazione ad enti e società le cui attività risultino correlate con quelle della Fondazione.

Titolo-II

PATRIMONIO

Art. 4

Il patrimonio della Fondazione è costituito:
-dal fondo di dotazione ~~originaria versata~~ dagli enti fondatori;

NUOVO TESTO

Titolo – I

Denominazione - Sede - Scopo – Durata

Art. 1

Su iniziativa della Regione Piemonte, della Provincia di Torino, del Comune di Torino, **della Fondazione CRT (già Cassa di Risparmio di Torino)** è costituita una Fondazione con la denominazione "ISTITUTO PER L'INTERSCAMBIO SCIENTIFICO" abbreviabile "I.S.I" **oppure "Fondazione ISI"**.

Art. 2

La Fondazione ha sede legale e sede operativa in Torino.

Art.3

La Fondazione non ha fini di lucro ed opera nell'ambito territoriale della Regione Piemonte, **dalla quale è legalmente riconosciuta.**

La Fondazione promuove e realizza iniziative per lo sviluppo **della ricerca scientifica e della sua diffusione assicurando le modalità interdisciplinari.**

Per il perseguimento delle proprie finalità la Fondazione coordina la propria attività con quella degli Atenei, degli Istituti e delle Associazioni culturali operanti in Piemonte e degli enti locali, nonché con le iniziative di altri soggetti pubblici e privati.

La Fondazione opererà nei modi e con gli strumenti che saranno di volta in volta ritenuti idonei al conseguimento delle finalità istituzionali, ivi compresa la partecipazione ad enti e società le cui attività risultino correlate con quelle della Fondazione.

Titolo-II

PATRIMONIO

Art. 4

Il patrimonio della Fondazione è costituito:
-dal fondo di dotazione **originario versato** dagli enti fondatori;

All. 1 – mecc.

-dai lasciti, dalle donazioni e dalle oblazioni sia in natura o in denaro;
-da contributi, sovvenzioni o finanziamenti di enti pubblici e privati;
-da eventuali entrate ed acquisizioni;
-dai proventi del proprio patrimonio e delle attività della Fondazione, al netto delle passività.

ESERCIZIO

Art. 5

L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno

Titolo - III

ORGANI

Art. 6

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) Il Comitato Scientifico;
- d) ~~Il Segretario Generale;~~
- e) ~~I Direttori di Settore;~~
- f) Il Collegio dei Revisori dei Conti

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 7

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di 5 membri ~~di cui~~ quattro nominati dai fondatori ed il quinto, con la qualifica di Presidente nominato dagli altri quattro membri, ~~entro 30 giorni dalla loro nomina, tra le personalità della comunità scientifica piemontese.~~

Per la nomina dl Presidente, è necessario il voto favorevole di almeno tre dei quattro membri nominati dai fondatori.

~~I consiglieri in carica hanno facoltà di nominare altri due membri in rappresentanza di quei soggetti pubblici o privati che garantiscano congrui e continuativi contributi a sostegno dell'attività della Fondazione.~~

~~Tale nomina avviene con votazione della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio di Amministrazione, su designazione degli Enti cooptati.~~

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per cinque anni dalla data della sua costituzione.

~~Ciascuno dei membri del Consiglio di Amministrazione nominati dai fondatori resta in carica fino a che l'ente fondatore che lo ha~~

-dai lasciti, dalle donazioni e dalle oblazioni sia in natura o in denaro;

-da contributi, sovvenzioni o finanziamenti di enti pubblici e privati **anche non italiani e dell'Unione Europea;**

-da eventuali entrate ed acquisizioni;

-dai proventi del proprio patrimonio e delle attività della Fondazione, al netto delle passività.

ESERCIZIO

Art. 5

L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno.

Titolo – III

ORGANI

Art. 6

Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente**
- b) il Consiglio di Amministrazione;**
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti;**
- d) il Comitato Scientifico.**

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 7

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione **composto di 5 membri, ovvero** quattro nominati dai fondatori ed il quinto, con la qualifica di Presidente nominato dagli altri quattro membri **del Consiglio di Amministrazione.**

Per la nomina del Presidente, è necessario il voto favorevole di almeno tre dei quattro membri nominati dai fondatori.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per cinque anni dalla data del **suo insediamento fatta salva la mancata puntuale nomina dei nuovi amministratori da parte dei soggetti fondatori.**

~~nominato non provveda alla sua sostituzione.~~

Se per qualsiasi altro motivo, qualcuno dei consiglieri venga a cessare dalla carica ~~anteriamente alla sua revoca~~, il fondatore che lo aveva nominato provvederà alla nomina del nuovo rappresentante.

~~I due membri eventualmente cooptati decadono con la scadenza del Consiglio di Amministrazione.~~

Art.8

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione che ne assume la presidenza.

Esso si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta sia ritenuto opportuno dal Presidente o su richiesta scritta di almeno ~~un terzo dei consiglieri~~.

L'avviso di convocazione con l'indicazione degli argomenti da trattare, deve essere inviato a mezzo lettera raccomandata ai Consiglieri ed ai Revisori dei Conti almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di comprovata urgenza con preavviso di due giorni anche mediante ~~comunicazione telegrafica~~.

Art.9

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare se è presente almeno la metà più uno dei membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Alle riunioni del Consiglio partecipa con funzioni consultive, il Segretario Generale, che assolve anche alle funzioni di segretario del Consiglio. Nelle riunioni del consiglio viene redatto su apposito libro il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 10

Il Consiglio di Amministrazione, ottenuto il parere obbligatorio e vincolante del Comitato Scientifico, dà concreta attuazione alle scelte fondamentali ed alle iniziative individuate dal Comitato Scientifico stesso.

Se per qualsiasi altro motivo, qualcuno dei consiglieri venga a cessare dalla carica, il fondatore che lo aveva nominato provvederà alla nomina del nuovo rappresentante.

Nel Consiglio di Amministrazione possono essere nominati anche gli amministratori degli enti territoriali.

Art.8

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione che ne assume la presidenza.

Esso si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta sia ritenuto opportuno dal Presidente o su richiesta scritta di almeno **due** consiglieri.

L'avviso di convocazione con l'indicazione degli argomenti da trattare, deve essere inviato a mezzo lettera raccomandata ai Consiglieri ed ai Revisori dei Conti almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di comprovata urgenza con preavviso di due giorni anche mediante **posta elettronica, telegramma, fax o con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la ricezione**.

Art.9

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare se è presente almeno la metà più uno dei membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente **e può svolgersi anche per via telematica**.

Alle riunioni del Consiglio partecipa con funzioni consultive, **qualora nominato**, il Segretario Generale, che assolve anche alle funzioni di segretario del Consiglio. Nelle riunioni del consiglio viene redatto su apposito libro il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le funzioni di Segretario del Consiglio possono essere esercitate anche da altra persona, su proposta del Presidente, approvata a maggioranza dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 10

Il Consiglio di Amministrazione, ottenuto il parere obbligatorio e vincolante del Comitato Scientifico, dà concreta attuazione alle scelte fondamentali ed alle iniziative individuate dal Comitato Scientifico stesso.

All. 1 – mecc.

Sulla base delle possibilità finanziarie redige il bilancio preventivo e predispone il piano di attività della Fondazione.

Per la realizzazione delle finalità statutarie della Fondazione sono deferiti al Consiglio di Amministrazione tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione soltanto di quelli devoluti al Comitato Scientifico.

In particolare, ed a titolo esemplificativo, il Consiglio di Amministrazione:

- a) approva il piano di attività della Fondazione
- b) approva ~~nel mese di _____ ogni anno~~ il bilancio preventivo ~~e nel mese di _____~~ il bilancio consuntivo;
- c) dispone l'impiego dei fondi secondo criteri di convenienza e sicurezza di investimento;
- d) nomina, su proposta dal Presidente, i membri del Comitato Scientifico ai sensi dell'articolo ~~12~~ dello Statuto;
- e) provvede all'approvazione del regolamento della fondazione, ~~sentito il parere non vincolante del Comitato Scientifico;~~
- f) provvede alla nomina del Segretario Generale ai sensi dell'art. ~~14~~ del presente statuto e al conferimento dei relativi poteri per l'espletamento delle sue funzioni;
- ~~g) provvede alla nomina, su proposta del Comitato Scientifico, dei Direttori di settore ai sensi dell'art. 15;~~
- h) delibera in merito all'assunzione del personale determinandone il trattamento retributivo;
- i) delibera in merito alla stipulazione di mutui ed aperture di credito nonché relativamente ad ogni altra operazione bancaria e finanziaria necessaria o utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
- l) delibera, previo parere vincolante del Comitato Scientifico, in merito all'eventuale partecipazione in enti le cui

Sulla base delle possibilità finanziarie redige il bilancio preventivo e predispone il piano di attività della Fondazione.

Per la realizzazione delle finalità statutarie della Fondazione sono deferiti al Consiglio di Amministrazione tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione soltanto di quelli devoluti al Comitato Scientifico.

In particolare, ed a titolo esemplificativo, il Consiglio di Amministrazione:

- a) approva il piano di attività della Fondazione
- b) approva entro il mese di **aprile sia il bilancio preventivo dell'esercizio in corso sia il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;**
- c) dispone l'impiego dei fondi secondo criteri di convenienza e sicurezza di investimento;
- d) nomina, su proposta del Presidente, i membri del Comitato Scientifico ai sensi dell'articolo **13** dello Statuto;
- e) provvede all'approvazione **di un eventuale** regolamento della Fondazione;
- f) provvede alla nomina del Segretario Generale ai sensi dell'art. **15** del presente statuto e al conferimento dei relativi poteri per l'espletamento delle sue funzioni;
- g) provvede alla nomina del Direttore Scientifico ai sensi dell'art. 16 del presente statuto e del Presidente onorario ai sensi dell'articolo 11;**
- h) delibera in merito all'assunzione **di tutto il personale ovvero può delegare tale facoltà ad altro soggetto svolgente mansioni amministrative** determinandone il trattamento retributivo;
- i) delibera in merito alla stipulazione di mutui ed aperture di credito nonché relativamente ad ogni altra operazione bancaria e finanziaria necessaria o utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
- j) delibera, previo parere vincolante del Comitato Scientifico, in merito all'eventuale partecipazione in enti le cui

All. 1 – mecc.

attività siano correlate con quelle della Fondazione;

- m) delibera, con voto preso all'unanimità di tutti i suoi membri, le modifiche al presente statuto.

IL PRESIDENTE

Art. 11

I ~~quattro~~ membri del Consiglio di Amministrazione designati dai fondatori, nominano il Presidente scelto tra personalità della Comunità scientifica ~~piemontese~~ che dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.

Egli rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio e cura i rapporti interni tra gli organi della Fondazione medesima e l'esecuzione delle delibere del Consiglio.

Spetta tra l'altro al Presidente:

- convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Scientifico;
- garantire una corretta amministrazione della Fondazione;
- nominare procuratori nell'ambito dei poteri conferitigli;
- nominare avvocati e procuratori per rappresentare in giudizio la Fondazione.

IL COMITATO SCIENTIFICO

Art. 12

Il Comitato Scientifico è composto di almeno cinque membri nominati dal Consiglio di Amministrazione che durano in carica ~~cinque~~ anni e sono riconfermabili.

Il Comitato scientifico è presieduto dal Presidente della Fondazione.

In caso di vacanza in seno al Comitato

cui attività siano correlate con quelle della Fondazione;

- m)** delibera, con voto preso all'unanimità di tutti i suoi membri, le modifiche al presente statuto;

IL PRESIDENTE ONORARIO

Art. 11

Il Consiglio d'Amministrazione può nominare un Presidente Onorario, scelto tra le figure che siano state protagoniste dell'attività scientifica della Fondazione. La nomina è a vita.

IL PRESIDENTE

Art. 12

I membri del Consiglio di Amministrazione designati dai Fondatori, nominano il Presidente scelto tra personalità della comunità scientifica che dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.

Egli rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio e cura i rapporti interni tra gli organi della Fondazione medesima e l'esecuzione delle delibere del Consiglio.

Spetta tra l'altro al Presidente:

- convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Scientifico;
- garantire una corretta amministrazione della Fondazione;
- nominare procuratori nell'ambito dei poteri conferitigli;
- nominare avvocati e procuratori per rappresentare in giudizio la Fondazione.
- **predisporre l'istruttoria scientifica dei progetti da presentare al Comitato Scientifico;**
- **predisporre la realizzazione delle iniziative previste dal piano di attività deliberato dal Consiglio di Amministrazione.**

IL COMITATO SCIENTIFICO

Art. 13

Il Comitato Scientifico è composto di almeno cinque membri nominati dal Consiglio di Amministrazione che durano in carica **tre anni** e sono riconfermabili.

Il Comitato scientifico è presieduto dal Presidente della Fondazione.

In caso di vacanza in seno al Comitato

All. 1 – mecc.

Scientifico non dovuta a scadenza del mandato, si procederà alla sostituzione del posto vacante limitatamente al restante periodo del ~~quinquennio~~ per cooptazione da parte dello stesso Comitato Scientifico.

Per il rinnovo del Comitato Scientifico provvederà il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, sentito il parere non vincolante del Comitato Scientifico uscente.

Art.13

Il Comitato Scientifico individua ed indica le scelte fondamentali e le iniziative della Fondazione intese al raggiungimento delle finalità dell'ente.

Esso si riunisce almeno una volta all'anno e può essere convocato anche con maggiore frequenza per iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

In particolare il Comitato Scientifico ~~in via~~ ~~esemplificativa:~~

- ~~— approva i seminari di studio;~~
- ~~— indica le persone, di qualsiasi paese, da invitare a partecipare all'attività della Fondazione;~~
- ~~— individua gli studi promossi dalla Fondazione da pubblicare a carico della Fondazione stessa;~~
- ~~— indica programmi individuali e collettivi di ricerca;~~
- propone al consiglio di Amministrazione la nomina di Direttori di settore, ai sensi dell'art. 15

IL SEGRETARIO GENERALE

Art.14

~~Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione.~~

~~Egli raccoglie la documentazione necessaria e predispone l'istruttoria scientifica ed operativa dei progetti da presentare al Comitato Scientifico ed al Consiglio di Amministrazione, cura la realizzazione delle iniziative e delle attività previste dal piano di attività deliberato dal consiglio di Amministrazione, coordina tutte le attività della Fondazione, predispone il progetto di bilancio preventivo in relazione al piano di attività ed il progetto di bilancio consuntivo, partecipa alle riunioni del Consiglio in qualità di Segretario del medesimo, dirige ed amministra il personale dipendente e ne propone l'assunzione.~~

Il Segretario Generale svolgerà inoltre i compiti

Scientifico non dovuta a scadenza del mandato, si procederà alla sostituzione del posto vacante limitatamente al restante periodo del **triennio** per cooptazione da parte dello stesso Comitato Scientifico.

Per il rinnovo del Comitato Scientifico provvederà il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, sentito il parere non vincolante del Comitato Scientifico uscente.

Art.14

Il Comitato Scientifico individua ed indica le scelte fondamentali e le iniziative della Fondazione intese al raggiungimento delle finalità dell'ente.

Esso si riunisce almeno una volta all'anno e può essere convocato anche con maggiore frequenza per iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

In particolare il Comitato Scientifico:

- **propone le linee di indirizzo strategico della ricerca;**
- **approva annualmente i programmi di ricerca e ne valuta i risultati;**

IL SEGRETARIO GENERALE

Art.15

Il Consiglio di Amministrazione, su **proposta del Presidente, può nominare un Segretario Generale che rimane in carica cinque anni.**

Il Segretario Generale partecipa, **senza diritto di voto**, alle riunioni del Consiglio in qualità di Segretario del medesimo.

Il Segretario Generale svolgerà inoltre i compiti

e le funzioni che gli saranno attribuite dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 10.f).

~~Il Consiglio di Amministrazione nomina, sostituisce e revoca, su proposta del Comitato Scientifico, i Direttori di singoli e specifici settori di attività della Fondazione individuandone i compiti e le funzioni. I Direttori nominati nell'ambito delle loro funzioni dovranno collaborare con il Segretario Generale.~~

TITOLO IV

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 16

La gestione finanziaria della Fondazione è soggetta al controllo di un collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre membri effettivi ivi compreso il Presidente e da due membri supplenti, due effettivi e uno supplente nominati da Regione Piemonte, Provincia Torino e Comune di Torino, uno effettivo e uno supplente nominati dalla Cassa di Risparmio di Torino.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni, è rieleggibile ed esercita le sue funzioni con diritto-dovere di esaminare libri, registri ed atti, di effettuare verifiche di cassa, di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

SOCIETA' DI REVISIONE

Art. 17

Il bilancio annuale della Fondazione prima di essere presentato al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione potrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'apposito Albo di cui all'art. 8 del D.P.R. 31

e le funzioni che gli saranno attribuite dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 10.f).

IL DIRETTORE SCIENTIFICO

Art.16

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, su proposta del Presidente, un Direttore Scientifico. L'incarico di Direttore Scientifico ha la durata di anni tre ed è riconfermabile.

Il Direttore Scientifico è responsabile del coordinamento della struttura scientifica della Fondazione.

TITOLO IV

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 17

La gestione finanziaria della Fondazione è soggetta al controllo di un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre membri effettivi ivi compreso il Presidente e da due membri supplenti, due effettivi e uno supplente sono nominati da Regione Piemonte, Provincia Torino e Comune di Torino, uno effettivo e uno supplente sono nominati dalla **Fondazione** Cassa di Risparmio di Torino.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni, è rieleggibile ed esercita le sue funzioni con diritto-dovere di esaminare libri, registri ed atti, di effettuare verifiche di cassa, di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

SOCIETA' DI REVISIONE

Art. 18

Il bilancio annuale della Fondazione prima di essere presentato al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione potrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'apposito Albo di cui all'art. **161 del**

~~marzo 1975 n. 136~~ nominata dal Consiglio.

TITOLO V **ESTINZIONE**

~~In caso di estinzione i beni residuali saranno destinati, sulla base delle indicazioni dei Fondatori, al soddisfacimento delle finalità che caratterizzano la Fondazione.~~

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 19

Per quanto non previsto dal presente statuto, si richiamano i principi generali del diritto e le norme del Codice Civile.

~~Art. 20~~

~~Per la prima volta la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione di competenza degli Enti Fondatori, del Presidente, del Segretario generale, dei Direttori di settore e dei Revisori dei conti verrà effettuata al momento della stipula dell'atto costitutivo della Fondazione.~~

D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico Finanza) nominata dal Consiglio.

TITOLO V **ESTINZIONE**

Art. 19

In caso di estinzione, **deliberata all'unanimità dai membri del Consiglio di Amministrazione, ed esperita la fase di liquidazione, l'eventuale patrimonio residuo sarà destinato ad altra realtà senza fini di lucro avente fini analoghi.**

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 20

E' garantito ai fondatori il libero accesso a tutti i documenti e a tutte le informazioni relative alla Fondazione, ai sensi dei rispettivi Statuti. I fondatori hanno diritto di richiedere informazioni o materiale relativo alla Fondazione anche in ragione delle specifiche analoghe richieste che dovessero essere rivolte a loro medesimi.

Art. 21

Per quanto non previsto dal presente statuto, si richiamano i principi generali del diritto e le norme del Codice Civile.

cassato